

Albo

840/11

COMUNE DI ACQUEDOLCI
(PROV. DI MESSINA)

ORDINANZA N 64

DEL 15. 02. 2011

OGGETTO: Ordinanza prevenzione incendi.

IL SINDACO

CONSIDERATA la necessità di provvedere, con criteri uniformi alla prevenzione degli incendi, nelle campagne e nei boschi e di esplosioni nelle fabbriche o di fonti di materie esplodenti od infiammabili, in dipendenza di accensioni od esplosioni, per il periodo compreso tra il **1° giugno 2011 fino al 15 ottobre 2011;**

VISTI gli artt. 17, 37 e 59 del T.U. della Legge di P.S. 18.06.1931, n.773;

VISTI gli artt. 71 e 73 della Legge sui lavori pubblici 20.03.1865, n. 2248 allegato F;

VISTI gli art. 449 e 650 del C.P.;

VISTE le disposizioni ministeriali vigenti in materia;

SENTITI i pareri dell'Ispettorato Distrettuale delle Foreste, dell'Ufficio Tecnico Provinciale, del Corpo dei Vigili del Fuoco e del Corpo Guardie Forestali;

VISTA la Legge n. 47 del 01.03.1975;

VISTA la Legge Regionale n.16/96 e s.m.i.;

VISTA la Legge n. 353 / 2000 e s.m.i.;

ORDINA

1. tutti i proprietari e conduttori di fondi lungo le strade e le trazzere del Comune hanno l'obbligo di tenere le loro terre sgombrere da covoni di cereali, erbe e foglie secche o da altre materie combustibili fino a 20 metri dal ciglione stradale. Tale distanza dovrà essere raddoppiata lungo le linee ferroviarie e lungo gli stradali dove sono in corso lavori di incatramatura. Gli inadempienti saranno considerati responsabili di danni che dovessero verificarsi per inosservanza di tale disposizione e indipendentemente da ogni altra sanzione di Legge, saranno denunciati ai sensi dell'art. 650 del C.P..
2. I covoni di cereali, pronti alla trebbiatura, dovranno essere accostati a non meno di 50 metri dagli stradali, dalle trazzere e dalle case coloniche ed i depositi in mucchi dovranno risultare ammassati alla distanza di non meno di 10 metri l'uno dall'altro, con l'avvertenza che il terreno stesso, dovrà essere sgombrato da restoffia o da altre erbe secche. Nelle aree e nei pressi dei depositi di covoni è rigorosamente proibito fumare o di accendere fuochi per qualsiasi motivo.
3. Durante la stagione estiva e autunnale è proibita l'accensione delle restoffie entro il raggio di 100 metri dai boschi, dalle case coloniche, siepi, magazzini, depositi e granaglie, paglia o altro deposito di materiali combustibili o infiammabile.
4. E' assolutamente proibito per ogni tempo, il lancio di razzi, il lancio di aerostati, nonché l'accensione di fuochi di artificio nei boschi, ovvero entro il raggio di 500 metri dalle loro periferie e da quella dei campi ove siano depositati covoni o

messi, nonché nel perimetro di costruzioni destinate a fabbriche e depositi di materie esplodenti ed infiammabili.

5. Durante la stagione estiva ed autunnale è proibito fumare nelle campagne e nei boschi fuori dagli spiazzi e dalle vie a fondo battuto.
6. Chiunque abbia acceso un fuoco nei tempi o nei modi consentiti come sopra, dovrà preventivamente stabilire speciali mezzi di arresto della fiamma seguendo le prescrizioni dell'Ispettorato Distrettuale delle Foreste, ove esiste, ed assistendovi personalmente e con il numero di persone occorrenti fino a quando il fuoco non sia spento.
7. Le persone adibite ai lavori agricoli ed alle custodie degli armenti, potranno accendere il fuoco per uso personale, nei luoghi e alla distanza consentita sempre che provvedano a proteggere il focolare dal vento con sassi e terra, allo scopo di impedire il lancio di scintille e dovranno assicurarsi bene dello spegnimento.
8. Chiunque abbia notizia di un incendio nella campagna o nei boschi o nelle vicinanze di depositi di materiali esplosivi ed infiammabili ha l'obbligo di darne immediato avviso al Sindaco o al Comando dell'Arma CC. o al Comando Forestale più vicino o ai Vigili del Fuoco del distaccamento più prossimo ed alla Caserma Centrale e di far conoscere le persone che si trovino nelle immediate adiacenze, alle operazioni di spegnimento. Eguale obbligo incombe ai Comandi suddetti per le segnalazioni reciproche.
9. I proprietari ed i conduttori di motori a scoppio od a combustione, destinati ad azionare le trebbie, hanno l'obbligo, durante la trebbiatura, di tenere applicato all'estremità superiore del tubo di scappamento, un dispositivo parafaville.
10. Ad ogni cittadino ricombe l'obbligo di prestare la propria opera in occasione di incendio nelle campagne, nei boschi o nelle località suddette.
11. I cereali ed i foraggi dovranno essere conservati in locali in muratura od altra struttura incombustibile, che presentino le dovute garanzie e possibilmente vicino a corsi d'acqua, cisterne o pozzi.
In essi è proibito fumare, usare lumi o fiamme libere, accendere fuochi.
12. Salvo i casi previsti dal Codice Penale, le infrazioni alla presente Ordinanza, saranno punite a termine dell'Art. 17 della Legge di P.S..

Il Comando di Polizia Municipale, gli Agenti della Forza Pubblica, quelli del Corpo Forestale e i Vigili del Fuoco, sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.

Dalla Residenza Municipale, li 15.07.2011

IL SINDACO
(Avv. Cirino GALLO)

